

GIUNTA COMUNALE

N. 9 del registro delle deliberazioni del 01/02/2013

OGGETTO: ART. 2 L.241/90, CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI

INERZIA DEL SOGGETTO COMPETENTE.

L'anno DUEMILATREDICI e questo giorno UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 12:25 in Impruneta, nella Sala delle adunanze della sede comunale, sita in Piazza Buondelmonti n. 41, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	BENEFORTI GIGLI IDA	Sindaco	X	
2	BUCCIANELLI LEONELLO	Vice Sindaco	X	
3	BOMBARDIERI REMO	Assessore		X
4	BUCCIONI FRANCESCA	Assessore		X
5	CIOLLI FILIPPO	Assessore		X
6	POGGINI PAOLO	Assessore	X	
7	VENTURI PAOLO	Assessore	X	
8	PISTOLESI MARCO	Assessore	X	
			5	3

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA SERENA BOLICI incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco **BENEFORTI GIGLI IDA** accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sugli argomenti posti all'o.d.g.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1 del D.L. 5/2012 convertito con modifiche dalla legge 35/2012 e 1'art e 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella legge 134/2012, hanno novellato l'art. 2 della legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, introducendo tra l'altro, i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, i quali oggi testualmente dispongono:

"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato."

Atteso che il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, disposizioni sull'accesso al pubblico impiego -Testo Unico- all'art. 4 co. 3 lettera p prevede già che il Segretario Generale, quale vertice della struttura organizzativa, si sostituisca al dirigente responsabile del servizio "nell'adozione di provvedimenti da questi non assunti nei termini senza giustificato motivo ed eserciti un potere di avocazione degli atti e di annullamento nei casi di accertata e irrimediabile necessità".



Ritenuto pertanto, al fine di coordinare la previsione regolamentare con le nuove disposizioni normative che potenziano il potere sostitutivo già attribuito come sopra indicato, opportuno formalizzare anche ai fini dell'art. 2 della legge 241/1990, l'individuazione del Segretario Generale quale soggetto titolare del potere sostitutivo, oltre che ai sensi dall'art. 4 co. 3 lettera p del vigente Regolamento comunale sopra citato, anche nel caso di cui al nuovo comma 9 ter dell'art.2 della Legge sopra citata.

Fatto altresì presente in merito all'individuazione del Segretario generale quale soggetto titolare del potere sostitutivo che:

- -il Segretario è il soggetto che ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Dlgs. 267/00 " sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";
- -la scelta è tanto più opportuna se collocata nell'ambito di un quadro normativo che prevede che il potere sostitutivo si collochi a livello apicale;
- -anche la recente normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, L.190/2012, prevede che "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione".

Ritenuto pertanto, per tutte le disposizioni e le considerazioni sopra riportate e il sistema complessivo che se ne ricava, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso.

Visti i pareri di regolarità tecnica espresso del Segretario Generale-Direttore Generale e quello di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse economiche ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000

Vista la circolare n. 4/12 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione

Visti:

-il Dlgs.267/00;

-la L.241/90 come successivamente modificata;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1. Di individuare il Segretario Generale quale soggetto avente potere sostitutivo in caso di inerzia del soggetto competente, ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990, come modificata dal D.L. 5/2012 convertito in L.35/2012 e dall'art e 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012.
- 2. Di dare atto che il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale secondo quanto previsto dal comma 9 ter dell'art. 2 della Legge 241/90 sopra citata.
- 3. Di dare atto che a cura del Segretario generale sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella Home page, idoneo avviso per la massima diffusione e conoscenza dello stesso.



4.Di trasmettere al Segretario generale e ai dirigenti responsabili il presente provvedimento per opportuna conoscenza.

La Giunta comunale delibera, altresì, sempre all'unanimità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.



Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO BENEFORTI GIGLI IDA IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SERENA BOLICI